



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 5/2017

MECC. N. 201700196/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI

IL GIORNO 26 GENNAIO 2017

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti membri:

AVRAMO	DI PUMPO	MANCINI
BARBIERI	FESTA	MANECCHIA
BERAUDO	GARCEA	MARTELLI
CAMBAI	GIORGITTO	PETRARULO
CANGELLI	LANZA	RUSSO
CATIZONE	LEDDA	SCAGLIOTTI
CECCARELLI	LICARI	SCIRETTI
CIAPPINA	LOMANTO	ZITO

In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: CANGELLI – FESTA.

In totale n. 23 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIOFILO SITO IN VIA BOTTICELLI N. 217. PROPOSTA DI ESTERNALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO N. 295. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIOFILA SITO IN VIA BOTTICELLI N. 217. PROPOSTA DI ESTERNALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO N. 295. APPROVAZIONE.

La Presidente Carlotta Salerno di concerto con la Giunta Esecutiva riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25/06/2002 (mecc. n. 200203453/010) è stata affidata, la gestione sociale dell'impianto sportivo comunale destinato a bocciofila sito in via Botticelli 217, al Circolo Sociale Sportivo Culturale "Girasole" per la durata di anni 4 con un canone di € 929,62, con successivi adeguamenti ISTAT e IVA, ponendo a carico del Concessionario il 100% delle spese relative all'energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico della parte sportiva, le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 26/10/2010 (n. mecc. 201006136/89), veniva approvata la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo in oggetto, subordinando l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale che, non ha avuto seguito, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Comunale n. 295.

In attesa dell'applicazione della nuova procedura indicata dal Regolamento n. 295, si prolungava, con atti dirigenziali di indennità di occupazione, la permanenza del Concessionario fino all'espletamento della gara.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del "Regolamento per la Gestione Sociale in Regime di convenzione degli Impianti sportivi comunali" n. 295 con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 01/10/2015, n.mecc. 201543946/89, è stata resa pubblica la possibilità di palesare "manifestazione di interesse" entro la data del 06/11/2015, ad esito della quale e nei termini previsti è pervenuta all'Ufficio Protocollo manifestazione di interesse.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2 p. 3 e 7 del già citato Regolamento 295 con la presente deliberazione si avvia il procedimento di esternalizzazione dell'impianto in oggetto.

Considerato che mantenere in condizioni di operatività l'impianto bocciofila riveste particolare importanza per il territorio e in osservanza a quanto previsto all'art 2 punti 3 e 7 e dell'art. 6 punto 2 del Regolamento Comunale n. 295, si propone di esternalizzare la gestione dell'impianto sportivo sito in via Botticelli 217, secondo lo schema di bando (All. 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'attuale consistenza dell'impianto, evidenziata nella planimetria (All.1) è riportata dettagliatamente nella tabella (All.2), lo stesso copre una superficie totale di mq. 3.657, i dati catastali, forniti dalla Divisione Patrimonio, sono: foglio: 1133 particella 64 catasto terreni e catasto

fabbricati.

Lo schema di bando definisce i requisiti per la partecipazione ed i criteri di individuazione del concessionario secondo i principi di libera concorrenza, pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i e richiamati dall'art. 2 punto 3 del Regolamento n. 295. In considerazione dell'ubicazione territoriale del complesso, si ritiene opportuno provvedere alla messa a bando attribuendo particolare rilevanza, oltre che agli aspetti progettuali e sociali, anche alla qualità e quantità degli investimenti che i partecipanti proporranno.

L'indizione del bando avverrà con ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città e delle otto Circoscrizioni oltre che all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione 6.

Al bando potranno partecipare: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive associate.

La concessione avrà la durata minima di 5 (cinque) anni e massima di 20 (venti) anni e sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

I lavori verranno effettuati, così come proposto dal concessionario nel suo interesse esclusivo al fine di poter sfruttare economicamente il servizio offerto alla comunità. Pertanto non deriva un interesse economico immediato e diretto dell'Ente alla realizzazione dei lavori, avendo il Comune solo un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili. Inoltre, la spesa per i lavori sarà interamente ammortizzata dal concessionario nel periodo di durata della concessione non prevedendosi un valore residuo dell'intervento al momento della riconsegna del bene alla Città.

Infine, si dà atto che non c'è correlazione tra l'importo dei lavori e l'importo del canone in quanto quest'ultimo è stato determinato sullo stato di consistenza del bene al momento della predisposizione del bando.

Il canone annuo dovuto dal concessionario, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento n. 295, sarà, conformemente alla valutazione patrimoniale complessiva dell'impianto pari ad € /annuo 18.435,00 per la parte ad uso associativo e ricreativo ed €/anno 7.665,00 per la parte ad uso ristorativo commerciale, pari ad un totale di €anno 26.100,00 oltre IVA ai termini di legge.

Qualora il concorrente in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10% per la parte sportiva e tra il 100% e il 30% per la parte commerciale e risulti vincitore del bando di gara, il canone verrà ridefinito.

Laddove il progetto del concessionario preveda un ampliamento della parte sportiva e/o commerciale, l'Amministrazione si riserva la ridefinizione del canone.

L'onere delle utenze viene posto a carico del concessionario come segue:

- il 100% dei costi delle forniture di acqua potabile, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e tassa raccolta rifiuti relativi alla parte sportiva ed alla parte commerciale dell'impianto.

La scelta di non applicare il criterio di riparto delle utenze addossando l'intero ammontare dello stesso al concessionario, ipotesi prevista espressamente dal vigente Regolamento n. 295 quale espressione di discrezionalità della Città, appare, congruamente motivata ed ampiamente giustificata in continuità con la consolidata prassi storicamente riferita all'impianto, che ha sempre visto la presenza di tali quote integralmente a carico, e la nota e particolare situazione finanziaria ed economico-gestionale della Città che impone rigorose esigenze di riduzione e di contenimento strutturale delle risorse a carico comunale.

Il valore presunto della gara risulta pari ad € 90000,00 al netto di I.V.A. Tale importo è

stato calcolato parametrando, con un impianto che presenta analogie, la stima del flusso dei corrispettivi annuali pagati dai fruitori dei servizi in concessione moltiplicati per il periodo minimo di concessione dell'impianto (5 anni).

Nel caso di esito infruttuoso di procedura a favore dei soggetti sopra elencati, potrà estendersi la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari a società di capitali o società cooperative, ai sensi dell'art. 2 p. 3 del Regolamento comunale n. 295.

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 12/10/2016.

Il presente provvedimento è conforme alla Circolare del 30 luglio 2013 prot. n. 9573 inerente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, conservata agli atti dell'ufficio.

La proposta di esternalizzazione dell'impianto è stata presentata nel corso della II^a Commissione Circoscrizionale del 17/01/2017.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000;

- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto T.U. sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la proposta di esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale adibita a bocciofila sito in via Botticelli 217, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale n. 295, per l'individuazione del concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa e nello schema di bando;

2. di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (All. 3).

3. di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Sport e Tempo Libero ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 9 lettera a) del Regolamento Comunale n. 295;

4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e l'individuazione del concessionario;

5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: SCAGLIOTTI – SCIRETTI – PETRARULO – LOMANTO – CATIZONE – GARCEA.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese peralzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	17
VOTANTI	17
FAVOREVOLI	17
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la proposta di esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale adibita a bocciofila sito in via Botticelli 217, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale n. 295, per l'individuazione del concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa e nello schema di bando;
2. di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (All. 3).
- 3 . di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Sport e Tempo Libero ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 9 lettera a) del Regolamento Comunale n. 295;
4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e l'individuazione del concessionario;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 17 – VOTANTI 17 – FAVOREVOLI 17) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.